



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO

25030 Rudiano - Via De Gasperi, n. 41 - TEL. 0307069017 - FAX 0307069018

C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R

email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet:

www.icrudiano.edu.it codice univoco ufficio: UFJLBE



Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano, Roccafranca e Urago d'Oglio

Circolare interna n.4

Rudiano, 1 settembre 2022

AL PERSONALE DOCENTE T.I. e T.D.  
LORO SEDI  
All'albo  
Al sito web  
Agli atti

## Oggetto: Adempimenti previsti dal testo unico D.lgs n° 81/2008 e del decreto correttivo D.lgs 106 del 3 agosto 2009

Con l'autonomia, ancor più responsabili della sicurezza all'interno della scuola, nei confronti degli alunni, dei genitori e di noi stessi, è indispensabile la collaborazione di tutti e la scrupolosa osservazione delle regole per evitare conseguenze gravi a situazioni di eventuale pericolo.

### ➤ **PERCIO' OGNI INDICAZIONE EVIDENZIATA CON QUESTO SIMBOLO E' DA CONSIDERARSI ORDINE DI SERVIZIO**

In ogni sede è presente l'albo della sicurezza a cui vanno affissi la seguente circolare, l'elenco delle persone incaricate e il piano di emergenza.

Lo stesso tipo di informazioni sono reperibili anche sul sito della scuola [www.icrudiano.edu.it](http://www.icrudiano.edu.it) nella sezione dedicata al D.lgs 81/2008

### **TUTTO IL PERSONALE E' TENUTO ALLA CONOSCENZA ED AL RISPETTO DELLE INDICAZIONI PRESENTI NEL PIANO DI EMERGENZA ED IN PARTICOLARE:**

- IL COORDINATORE DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA E DI ESODO ED IL SUO DELEGATO SONO TENUTI ALLA CONOSCENZA DELL'INTEGRALITA' DI DETTO DOCUMENTO
- I DOCENTI SONO TENUTI ALLA CONOSCENZA IN MODO PARTICOLARE DEI CAPITOLI: 5.2-5.3-5.6-5.7

#### 1. **L'attività ordinaria**

L'attività ordinaria che si svolge nella scuola in generale, se eseguita con normale diligenza, non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute degli operatori e degli allievi.

Condizione essenziale, però, per mantenere un buon livello di sicurezza è

- **l'uso corretto e prudente delle strutture, delle suppellettili e degli impianti, nel rispetto della segnaletica e della cartellonistica esposta, anche in riferimento ad eventuali limitazioni d'uso di una parte dell'edificio.**

A ciò sono invitati tutti gli utenti del servizio scolastico e vigilerà il personale docente e non docente.

Sarà cura degli insegnanti, guidare gli stessi a decodificare sia la segnaletica sia le eventuali situazioni di pericolo (verranno svolte unità didattiche appositamente preparate)

Va segnalato tuttavia che gli allievi, rimanendo seduti ai banchi per varie ore, spesso assumono per stanchezza o per abitudine, una posizione fisica scorretta da un punto di vista ergonomico. Ciò potrebbe alla lunga favorire, specie nell'età dello sviluppo, l'insorgere di forme di scoliosi. I docenti sono invitati a segnalare ai loro alunni questo pericolo tutte le volte che lo ritengono necessario, e fornire le istruzioni opportune.(POSTURE)

#### 2. **Il rischio d'infortunio negli intervalli dell'attività**

Anche nell'attività scolastica ordinaria è necessario evidenziare alcune situazioni che possono provocare degli infortuni, se l'attività stessa non si svolge in forma ordinata e nel rispetto delle disposizioni impartite.

In particolare il rischio di infortuni risulta più probabile:

- Nelle aree di pertinenza della scuola, esterne ed interne, soprattutto prima dell'inizio ed alla conclusione dell'attività;
- Negli spazi comuni all'interno dell'edificio (corridoi, scale, ecc...), durante l'ingresso e l'uscita degli allievi all'inizio ed al termine delle lezioni;
- Nei locali del refettorio o mensa, dove questo servizio esiste;

- Durante gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra, per svolgere particolari attività didattiche (palestre, laboratori, ecc...);
- Durante l'intervallo per la ricreazione, tra la prima e la seconda parte delle lezioni;
- Al termine di ciascuna lezione, quando i docenti si alternano;

**Si invitano le SSVV ad osservare scrupolosamente gli articoli 72 ed 83 del Regolamento di Istituto di seguito riportati**

**Art.72 informazione dei rischi**

*Chiunque fra il personale scolastico riscontrasse nell'edificio situazioni di rischio per gli alunni o per gli operatori è tenuto ad informare il Dirigente.*

*Il personale verrà informato annualmente dei possibili rischi connessi allo svolgimento della professione e portato a conoscenza del Regolamento della sicurezza e del Piano di Evacuazione degli edifici in caso di pericolo.*

*Gli insegnanti attraverso l'attività didattica e le prove di evacuazione annuali prepareranno gli alunni ad affrontare situazioni di pericolo e di emergenza.*

*In ogni plesso/sede dovrà essere esposto l'organigramma della sicurezza e dovranno essere ben visibili i numeri per l'emergenza.*

**Art.83 Vigilanza alunni e prevenzione dei rischi**

*All'interno degli orari e dei locali scolastici gli operatori della scuola, nei loro diversi ruoli, assumono una vera e propria delega, da parte dei genitori, alla custodia degli alunni.*

*Tale atto di delega si estingue solo al termine dell'orario scolastico o, eccezionalmente quando esiste da parte dei genitori o da parte dei responsabili della scuola, una chiara e circostanziata comunicazione scritta che documenti il passaggio dalla scuola alla famiglia.*

*Tutti gli adulti, in qualsiasi momento, devono sentire la responsabilità di segnalare disguidi, inadempienze, problemi relativi alla sorveglianza degli alunni ed eventuali di rischio in cui gli alunni possono trovarsi.*

*Tutti gli adulti devono adoperarsi perché gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo.*

**3. Le misure di prevenzione adottate**

Per prevenire il rischio di infortunio, nelle suddette situazioni, i Collegi di plesso, fin dall'inizio dell'anno, sono stati incaricati di deliberare misure organizzative per:

- **L'uso delle aree di pertinenza, in modo da riservare ai pedoni degli spazi vietati al passaggio ed alla sosta degli autoveicoli e dei motoveicoli; il personale, gli allievi e tutti gli utenti sono tenuti a rispettare tali disposizioni e la segnaletica; il personale è invitato a collaborare per reprimere eventuali comportamenti pericolosi.**
- **L'ingresso degli allievi all'inizio, e l'uscita al termine dell'attività in modo da evitare la calca negli spazi comuni; il personale è invitato a vigilare nelle forme specificatamente indicate nelle disposizioni di servizio.**
- **L'uso del refettorio o mensa, dove esiste, e il relativo servizio di vigilanza.**
- **Gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra debbono avvenire sempre sotto la vigilanza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo.**
- **L'alternarsi dei docenti nelle classi deve avvenire senza interruzione della vigilanza, che, all'occorrenza, sarà momentaneamente svolta dal personale non docente presente nei corridoi.**

I collaboratori devono curarsi di rendere immediatamente noto a tutti (insegnanti supplenti, ecc...) quanto deciso anche con esposizioni di note all'albo. (IN DETTAGLIO VEDASI ART.35 DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO)

**4. Il rischio di infortunio durante l'educazione fisica**

Rischi specifici di infortunio sono presenti durante lo svolgimento dell'educazione fisica, anche in relazione con le difficoltà proprie di ciascun esercizio e con l'uso degli attrezzi.

I docenti perciò adegueranno gli esercizi all'età ed alle caratteristiche individuali degli allievi; controlleranno gli attrezzi e le strutture utilizzate; adottando eventuali prescrizioni in materia di sicurezza fornite dal datore di lavoro; impartiranno preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione.

Gli allievi debbono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute.

Il personale non docente addetto collaborerà coi docenti per il controllo, anche igienico, dei locali e delle attrezzature.

**5. Il rischio di infortunio durante le uscite e le gite**

Le attività organizzate fuori dalla scuola devono tenere conto di tutti i rischi propri dell'attività e del percorso.

Il rapporto di sorveglianza adulti- minori deve essere rapportato all'età ed alle pericolosità rilevate.

Qualora si fruisse di attività in locali diversi dalla scuola (diversi da musei, mostre, teatri, ecc...), gli insegnanti dovranno preventivamente visitare i luoghi ed acquisire, se necessario, la dovuta documentazione.

In caso di infortunio, in attività esterne, si dovrà intervenire con la normale prassi procedurale per gli infortuni.

E' opportuno che nelle attività esterne gli insegnanti accompagnatori siano sempre almeno 2 e si portino i numeri di telefono necessari per l'attuazione dei primi soccorsi.

In queste occasioni dovrà sempre accompagnarsi al gruppo almeno un pacchetto di medicazione conforme al DM 388-regolamento di primo soccorso, che sarà preventivamente controllato per verificarne l'integrità

## 6. Le esercitazioni nei laboratori didattici

Rischi specifici per la salute e la sicurezza delle persone possono insorgere anche durante le attività didattiche svolte nei laboratori, in relazione con la natura delle esercitazioni, la pericolosità delle apparecchiature e dei materiali usati e con l'eventuale esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici.

Al riguardo, è necessario ricordare che, ai sensi del D.M. Pubblica Istruzione 29 settembre 1998, n°382, "le attività svolte nei laboratori...hanno istituzionalmente carattere dimostrativo-didattico".

- **Pertanto, anche nei casi in cui gli allievi sono chiamati ad operare direttamente, tutte le operazioni debbono svolgersi sempre sotto la guida e la vigilanza dei docenti e dei loro collaboratori.**

Per i laboratori nei quali si rilevassero situazioni di pericolo, i responsabili provvederanno ad affiggere all'ingresso un regolamento, che sarà redatto in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione

Gli alunni dovranno essere invitati a prendere visione delle norme e richiamati a prescrizioni e divieti.

## 7. Il lavoro ai videoterminali dei laboratori di informatica

L'uso prolungato degli apparecchi muniti di videoterminali può comportare:

- Disturbi alla vista (stanchezza, bruciore, lacrimazione, visione annebbiata, sensazione di corpo estraneo);
- Disturbi muscolari e scheletrici (dolore e rigidità al collo, alle spalle, alla schiena, alle braccia, alle mani).

Per evitare tali disturbi è necessario prestare attenzione:

- affinché l'illuminazione sia idonea e vengano evitati i riflessi e fastidiosi abbagliamenti;
- affinché l'impegno della vista non sia troppo ravvicinato e senza pause;
- affinché gli alunni si sistemino al posto di lavoro in modo corretto dal punto di vista ergonomico, evitando le posture errate del corpo;
- ad effettuare una interruzione dell'attività mediante pausa o cambiamento di attività, di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

## 8. L'Albo della Sicurezza

Il personale docente e non docente, gli allievi e tutti gli utenti del servizio scolastico sono invitati a prendere visione dell'Albo della Sicurezza, dove sono riportate le seguenti informazioni:

1. Addetti e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
2. Addetti al Servizio di Pronto Soccorso
3. Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio
4. Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze
5. Piano di evacuazione Rapida delle persone
6. Procedure per l'evacuazione di emergenza
7. Numeri utili per l'Emergenza Sanitaria e per i Vigili del Fuoco
8. Disposizioni temporanee in materia di sicurezza

Ad integrazione delle informazioni esposte all'Albo della Sicurezza, il personale docente e non docente, gli allievi e tutti gli utenti del servizio scolastico sono invitati a seguire le procedure indicate appresso.

### 9. La lotta antincendio

- Prendere visione delle disposizioni delle attrezzature di sicurezza, con particolare attenzione agli estintori ed idranti
- Identificare le vie di fuga predisposte per ciascuna area dell'edificio e quella più direttamente accessibile dal posto di lavoro.

In caso di principio di incendio:

1. Avvisare uno degli addetti al Servizio di Lotta Antincendio o al Servizio di Gestione delle Emergenze
2. Adoperarsi per spegnere il focolaio, azionando correttamente l'estintore, solo se ciò non comporta un rischio per la propria persona
3. Allontanarsi dal locale e chiudere la porta, dopo aver controllato che non ci sia rimasto nessuno dentro
4. Nell'impossibilità di avvertire qualcuno del personale, o azionare l'allarme, secondo le procedure esposte all'Albo della Sicurezza, eseguire le procedure per l'Evacuazione di Emergenza

### 10. L'Evacuazione di Emergenza

- Identificare e memorizzare l'uscita di sicurezza, con particolare attenzione agli estintori, nelle vicinanze del posto di lavoro abituale, secondo il piano di Evacuazione Rapida esposto all'Albo della Sicurezza
- Memorizzare la modalità di apertura delle porte di sicurezza, premendo il maniglione e spingendo verso l'esterno
- In caso di emergenza, tutto il personale è obbligato a collaborare, nelle forme previste dal Piano di Evacuazione Rapida, per salvaguardare l'incolumità degli allievi, oltre che la propria.

Al segnale di allarme:

- Evitare ogni forma di panico, non agitarsi, non gridare
- Muoversi rapidamente, insieme col gruppo di appartenenza, verso l'uscita di sicurezza prestabilita
- Controllare che nessuno sia rimasto nel locale
- Chiudere la porta del locale che si abbandona
- Seguire col proprio gruppo la via di fuga fino al luogo sicuro prestabilito, secondo il Piano di Evacuazione Rapida esposto all'Albo di Sicurezza e seguendo la direttive degli addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze.

Qualora la via di fuga fosse bloccata dal fuoco:

- Ripararsi in un locale lontano dall'incendio e con una finestra esterna
- Chiudere alle proprie spalle tutte le porte e le porte resistenti al fuoco che si incontrano nella fuga
- Chiudere, e possibilmente sigillare, la porta del locale dove si è trovato riparo
- Segnalare la propria presenza dalla finestra esterna.

#### 11. Gli obblighi degli insegnanti quali lavoratori

- Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal Dirigente scolastico e dai responsabili di plesso.
- In particolare i lavoratori:
- Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale
- Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, i sussidi, gli utensili, i materiali, nonché i dispositivi di sicurezza
- Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
- Segnalano al Dirigente scolastico o al Rappresentante dei Lavoratori di plesso le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti precedenti alle lettere (b) e (c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione e controllo
- Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
- Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti
- Contribuiscono, insieme al Dirigente, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro (D.Lgs. 81/2008).
- Controllare che tutte le apparecchiature in uso e in acquisizione abbiano il marchio CE
- Controllare a vista prima del loro utilizzo che le apparecchiature didattiche a funzionamento elettrico non presentino problemi per quanto riguarda l'integrità di spine, conduttori di allacciamento e dispositivi di protezione.
- Obbligo in caso di infortunio alunni di attenersi a quanto previsto nel regolamento di istituto.
- Gli insegnanti rispetto ad altre categorie di lavoratori devono sentirsi investiti anche del dovere di garantire la sicurezza ed incolumità fisica dei minori loro affidati.
- Gli insegnanti di classe sono tenuti ogni volta che si verificano nuovi ingressi/uscite di alunni dalla classe al tempestivo aggiornamento del REGISTRO DI CLASSE e del MODULO DI EVACUAZIONE.

#### PERSONALE DOCENTE: RISCHI SPECIFICI

Attività	Fattori di rischio	Interventi di bonifica
Attività di insegnamento	1. sforzo vocale e rumorosità	Non eliminabile in assoluto, comunque ridotto dall'abbattimento della rumorosità ambientale. La disponibilità di spazi e l'organizzazione oraria permette la divisione in gruppi che comunque abbatte la necessità di sforzo vocale.
	2. Posture	Gli arredi sono in gran parte adeguati, si programmerà comunque la sostituzione di sedie e tavoli adeguati in base ai fondi disponibili.
	3. Allergie	La scuola dispone di strumentazioni alternative alle lavagne a gesso, utilizzabili da parte degli insegnanti che verifichino allergie alle polveri. La pulizia dei locali è giornaliera.

	4. Condizioni microclimatiche ed illuminotecniche	Dovrebbero essere garantite dalla vigilanza costante e dalle manutenzioni adeguate.
	5. Rischi biologici	Nella scuola materna e nei diversi plessi sono stati forniti guanti per evitare il contatto con fluidi biologici (escrementi, residui ematici,...) Nel caso si renda necessario l'intervento per infortunio (es. tagli, abrasioni, contusioni) è obbligatorio l'uso di mezzi di protezione individuale (guanti in nitrile o PVC) e del materiale in dotazione nelle apposite cassette di pronto soccorso.
Attività di sorveglianza, insegnamento ed attività generali dell'insegnamento	6. Stress	Per contenere i fattori di rischio stress sono state date indicazioni in merito a: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Distribuzione oraria</li> <li>◆ Distribuzione incarichi</li> <li>◆ Coinvolgimento motivato dal personale nelle decisioni e nelle attività professionali</li> <li>◆ Turnazione in vigilanza ed in situazioni particolarmente impegnative.</li> </ul>

### VALUTAZIONE DEI RISCHI – Testo unico D.Lgs. 81/2008- e tutela delle studentesse e lavoratrici in età fertile

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11, 2° comma del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001 - (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) che presso la **BACHECA DELLA SICUREZZA** e pubblicati sul sito della scuola:

<https://www.icrudiano.edu.it/sito/sicurezza/> è affisso un **estratto del Documento di Valutazione dei Rischi** comprensivo del Capitolo relativo alla TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI. Il personale è sollecitato a prenderne visione.

Qualora i risultati della valutazione dei **rischi lavorativi** rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata.

Tali misure possono comportare che la lavoratrice:


- a) sia addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto oppure modifica delle condizioni di lavoro o del posto di lavoro prevedendo, ad es., l'esenzione dall'uso di particolari macchine o attrezzature, mettendo a disposizione un sedile per alternare stazione eretta a seduta, ecc.
- b) venga, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
- c) sia adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
- d) dove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro, in applicazione delle norme, dispone l'interdizione dal lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio dandone contestuale informazione scritta al Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.

Si comunica altresì che in riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001 il personale di sesso femminile in stato di gravidanza è invitato a comunicare tempestivamente tale condizione al datore di lavoro. In assenza di tale comunicazione non sarà possibile predisporre le idonee misure di sicurezza a tutela del feto e della lavoratrice.

Si ricorda che la maternità anticipata **per gravidanza a rischio** è prevista nei casi di gravi complicazioni della gestazione o persistenti forme morbose; in questo caso non si tratta di rischi lavorativi, ed è la lavoratrice stessa ad

inoltrare apposita domanda all'ATS allegando il certificato medico di gravidanza da cui emergono le sue condizioni di salute.

### ***Percorso per la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di tutela***



#### **Stralcio del D.Lgs. 151/2001**

Art. 6.

1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.

Art. 11.

*Valutazione dei rischi*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

## **PRINCIPALI FONTI DI RISCHIO**

### **Personale Docente**

- Traumatismi
- Posture incongrue e stazione eretta prolungata
- Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)
- Stretto contatto e igiene personale degli studenti anche disabili (rischio biologico)
- Rischio chimico e/o biologico connesso all'uso di particolari laboratori.

### **Collaboratori scolastici**

- Traumatismi
- Movimentazione manuale dei carichi
- Posture incongrue e stazione eretta prolungata
- Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)
- Stretto contatto e igiene personale degli studenti anche disabili (rischio biologico)
- Rischio chimico e biologico connesso alle attività di pulizia.
- Lavori su scale (lavori in altezza)

### **Personale di appoggio**

- Traumatismi
- Movimentazione manuale dei carichi (ausilio alunni non autosufficienti)
- Stretto contatto e igiene personale degli studenti anche disabili (rischio biologico)

### **Impiegate**

- Posture incongrue per uso VDT
- Movimentazione manuale dei carichi (archiviazione pratiche)
- Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)

### **Studentesse in età fertile**

- Traumatismi
- Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)
- Posture incongrue e stazione eretta prolungata
- Rischio chimico e/o biologico connesso all'uso di particolari laboratori.

### **Nota relativa al pendolarismo**

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione italiana, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.

Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione:

"Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

Tuttavia il 25 febbraio 2015 è stato emanato un Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che chiarisce che "...il provvedimento di astensione ex art. 17, comma 2, lett. b), possa essere emanato solo in presenza di rischi legati all'ambiente di lavoro o alle mansioni, ovvero agli spostamenti soltanto qualora essi siano intrinsecamente connaturati al tipo di lavoro svolto, così da essere necessari durante l'orario di lavoro".

Lo stesso Interpello afferma che "...qualora la lavoratrice gestante non sia in condizioni di sopportare il disagio dello spostamento quotidiano da casa alla sede di lavoro e viceversa, la stessa potrà richiedere un provvedimento di astensione anticipata per gravidanza a rischio alla competente ASL ai sensi della lettera a) del comma 2) del novellato articolo 17..."

Spetterà al personale medico, eventualmente sentito il medico competente, la valutazione di merito.

## DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA: PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI DIPENDENTI E DEGLI STUDENTI, TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Si informa il personale dell'Istituto:

- che tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto delle prescrizioni riportate nel "*REGOLAMENTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI E DEGLI STUDENTI*"
- che in caso di infortuni sul lavoro devono essere adottati comportamenti conformi a quanto indicato nel "*PIANO DI PRIMO SOCCORSO*"
- che in caso di incendio, quando viene dato l'allarme (avviso di esodo) e in qualsiasi situazione di emergenza devono essere adottati i comportamenti illustrati nel "*PIANO DI EMERGENZA*"
- che in riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001 il Datore di Lavoro è tenuto ad adottare le misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio *a partire dalla consegna del Certificato di Gravidanza o documento equivalente.*

Tutto il personale deve prendere visione dei documenti sopra indicati che sono affissi presso la **BACHECA DELLA SICUREZZA** e pubblicati sul sito della scuola:

<https://www.icrudiano.edu.it/sito/sicurezza/>

## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE/RISCHIO DI ESPLOSIONE

Con la presente si prescrive a tutto il personale dell'istituto che:

- È vietato introdurre o generare fiamme libere (fare fuochi, utilizzare accendini)
- È vietato fumare **a meno di tre metri**:
  - dal contatore del metano
  - da valvole o flange installate su tubazioni del metano
  - da porte, finestre, aperture di areazione permanente del locale centrale termica

E' inoltre vietato l'impiego di liquidi infiammabili (sia a scopi didattici che per la pulizia)

## DIVIETO DI FUMARE

Con la presente, considerata l'estrema importanza della materia finalizzata alla tutela della salute, si ribadiscono le disposizioni interne adottate con precedenti provvedimenti al fine di disciplinare il divieto di fumo in tutti gli ambienti del luogo di lavoro, ai sensi delle seguenti normative:

- Legge n. 584 dell' 11 novembre 1975;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità n. 4 del 28 marzo 2001;
- Art. 52, comma 20, della Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);
- Art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003;
- Art. 6 del Decreto-legge n. 32 del 3 marzo 2003;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della Legge n. 311 del 30.12.2004 (legge finanziaria 2005).
- Art. 4, commi 1 e 2 del D.L. 104/2013 e legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128,
- Decreto legislativo n.6 del 12/1/2016

La disposizione in cui vige il divieto di fumo è estesa alle aree di pertinenza degli edifici scolastici (**comprese le zone esterne**) ed a tutti i locali in uso a qualsiasi titolo nelle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito e quelli adibiti a servizi igienici.

Il divieto si applica: ai dipendenti, agli utenti e a chiunque frequenti a qualunque titolo i locali della scuola.

**Si informa il personale che tale divieto è esteso anche all'utilizzo delle c.d. "sigarette elettroniche"**

L'infrazione al divieto è punita con sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, già stabilito dall'alt. 7 della L. 584/1975, come modificato dall'alt. 52, comma 20 della L. 448/2001, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla

L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005), va da un minimo di 27,50 Euro, fino a un massimo, in caso di recidive, di 275,00 Euro, ed è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 6/16 (avvenuta il 2/2/2016), sono state introdotte alcune disposizioni non espressamente previste dalla Direttiva Europea 2014/40/UE, ma fortemente sostenute dal Ministero della salute, in quanto coerenti con l'obiettivo di assicurare la maggior protezione possibile per i minori, anche favorendo la denormalizzazione del fumo per ridurre l'accettabilità sociale di tale comportamento, sono stati quindi introdotti:

- a) Il divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione
- b) Il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza
- c) Il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia
- d) Il inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori

Se per i primi due punti si ritiene che la spiegazione sia nel testo, per gli ultimi due punti necessitano di piccole riflessioni:

- c) risulta evidente che l'obbiettivo del legislatore è quello di tutelare i minori, pertanto è da ritenersi che il divieto nelle aree prossime alle scuole, e comunque in vista agli studenti, non sia ritenibile un comportamento consono; si ricorda che nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici, fu esteso il divieto di fumo dalla legge 128/13
- d) è in ogni caso vietata la cessione di sigarette, sigarette elettroniche e qualsiasi altro surrogato del tabacco ai minorenni

Inoltre, il disegno di legge sulla cosiddetta "green economy" approvato nel dicembre 2015, ha introdotto multe fino a 300 euro per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Cordialità

Il Dirigente Scolastico  
(Sibilia Dott.ssa Letizia Elena)